

**PROBLEMA DEI COSIDDETTI DECRETI LIMITATI, CIOE' QUEI DECRETI DI IDONEITA'
ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE CHE CONTENGONO DELLE CARATTERISTICHE
SPECIFICHE DEI MINORI DA ADOTTARE**

Il suddetto problema ha le seguenti basi legali

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-04-2001

LEGGE 28

marzo 2001, n.149

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

**TITOLO III
DELL'ADOZIONE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 6.

1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:

/omissis/

3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni l'età dell'adottando.

/omissis/

5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.

/omissis/

6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.

/omissis/

I comma 5 e 6 sono stati introdotti successivamente in forza dell'intervento della Corte Costituzionale.

Sentenze Corte Costituzionale

Corte cost., 1 aprile 1992, n. 148, in *Dir. pers. e fam.*, 1992, 504.

Corte cost., 15 marzo 1993, n. 89, in *Foro it.*, 1993, I, 3200.

Corte cost., 9 ottobre 1998, n. 349, in *Fam.dir.*, 1998, 505

"Il divario d'età legislativamente previsto non si pone come così assoluto da non poter essere ragionevolmente intaccato, in casi rigorosamente circoscritti ed eccezionali, per consentire l'affermazione di interessi particolarmente attinenti al minore e alla famiglia". Il potere discrezionale è riconosciuto al giudice nell'esclusivo interesse del minore, giustificato dalla superiore esigenza di accordare protezione al momento formativo ed educativo dello sviluppo del minore che solo all'interno di quella data famiglia può realizzarsi"

Alla luce delle disposizioni di legge vigenti in materia di adozioni internazionali di minori stranieri e delle sentenze interpretative della Corte Costituzionale, **la Commissione per le Adozioni Internazionali ha reso pubbliche sul proprio sito, le seguenti informazioni :**

*"Tra i coniugi adottanti e il minore adottando deve esserci una differenza d'età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 45 anni (cfr. l'art. 6, commi 3, 5 e 6, della legge n. 184/83). **La differenza massima d'età va calcolata rispetto all'età del coniuge più giovane.**"*

A) In tre casi la differenza massima di 45 anni tra l'età degli adottanti e l'età adottando può essere superata:

- se i coniugi hanno altri figli (naturali o adottivi), di cui almeno uno minorenni;
- se l'adozione riguarda un fratello o una sorella del minore già adottato dalla coppia;
- se l'adozione riguarda contemporaneamente più fratelli dei quali almeno uno abbia un'età rientrante nel limite fissato dalla legge.

B) Se uno dei due coniugi è più vecchio dell'altro di 10 anni e più, la differenza massima d'età rispetto al bambino è di 55 anni, da calcolare rispetto all'età del coniuge più vecchio.

C) Anche il decreto d'idoneità può contenere limiti d'età più restrittivi

In relazione all'interpretazione del limite di età dei minori previsto nei decreti di idoneità la Commissione per le Adozioni Internazionali ha emanato la seguente direttiva del 01.09.2005:

...l'indicazione "idoneità per un minore di cinque anni al momento dell'abbinamento" deve intendersi riferita ad un minore che non ha ancora compiuto il sesto anno di età, quindi prima del sesto compleanno del minore stesso.

Da questa direttiva, per analogia, discende la regola secondo la quale il limite di età del minore, indicato in modo numerico significa appunto il numero degli anni più 364 giorni: ad esempio, l'idoneità all'adozione di un minore di sette anni significa, in pratica, la possibilità di adottare un bambino che abbia 7 anni e 364 giorni, cioè sino ad un giorno prima del suo ottavo compleanno.

Un altro problema è invece quello del momento in cui scatta il suddetto termine. Di solito il dispositivo della sentenza descrive questo termine come "il momento dell'abbinamento". Si tratta di un termine processualmente inesistente nella normativa polacca e perciò va interpretato facendo coincidere detto momento con la data della formulazione del consenso al primo incontro con il minore da parte del Centro di Adozioni polacco competente o con la data di emanazione della sentenza di adozione.

In relazione all'interpretazione di limiti di età previsti non *de iure* ma dai decreti di idoneità e riguardanti i minori fratelli, la situazione attuale è la seguente:

- 1) la eccezionalità della deroga introdotta dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate non consente un'interpretazione estensiva né analogica;
- 2) il superamento dei limiti di età contenuti nel decreto di idoneità, anche se relativo ad uno solo dei fratelli proposti in adozione, necessita di un'autorizzazione giudiziaria;
- 3) detta autorizzazione può essere nominativa cioè rilasciata con riferimento a minori specificatamente individuati oppure generica e cioè con riferimento ad un qualsiasi minore.

Si sottolinea comunque che attualmente l'interpretazione dei singoli tribunali per i minorenni in Italia non è affatto omogenea; anzi, lo stesso tribunale cambia la propria interpretazione nel tempo a seconda di criteri non conosciuti a questo Ente. In conseguenza, nel caso in cui avvenga una proposta d'abbinamento che trascenda dai limiti (comunque ciò non riguarda mai i limiti quantitativi) previsti dal dispositivo del decreto, questo Ente, volta per volta, si rivolgerà al Tribunale autore del decreto in questione per l'interpretazione di ogni singolo caso.